



VERBALE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE

OGGETTO: **Adeguamento statuto della società Conservco spa al nuovo Testo Unico sulle Società Partecipate ex art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 aggiornato con D.Lgs 100/2017. Determinazioni.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **venticinque** del mese di **luglio** alle ore 17:00 presso il salone "V. Beltrami" (Casa della Resistenza - via F. Turati 9, Verbania) mediante invio di avvisi ai Signori componenti e previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente Legge, vennero convocati in 2° convocazione di seduta ordinaria, i componenti dell'Assemblea Consortile.

All'appello risultano:

	COMUNE	QUOTA	Quote presenti	Presenti	Delegato	Sindaco
					Cognome e Nome	Cognome e Nome
1	Antrona Schieranco	0,913	0,000	0		Simona Claudio
2	Anzola d'Ossola	0,330	0,000	0		Boggio Alberto
3	Arizzano	1,093	0,000	0		Calderoni Enrico
4	Arola	0,176	0,000	0		Dipietromaria Gianni
5	Aurano	0,196	0,000	0		Molinari Davide
6	Baceno	0,946	0,000	0		Costa Stefano
7	Bannio Anzino	0,534	0,000	0		Bonfadini Pierfranco
8	Baveno	2,723	2,723	1	Travaglini Simone	Gnecchi Maria Rosa
9	Bée	0,408	0,000	0		Borella Alessandro
10	Belgirate	0,345	0,000	0		Leto Valter
11	Beura Cardezza	0,954	0,954	1	Rossi Angelo	Carigi Davide
12	Bognanco	0,509	0,000	0		Mancini Remigio
13	Borgomezzavalle	0,306	0,000	0		Preioni Alberto
14	Brovello Carpugnino	0,438	0,000	0		Bono Giuseppe
15	Calasca Castiglione	0,745	0,745	1		Tipaldi Silvia
16	Cambiasca	0,899	0,000	0		Liera Claudio
17	Cannero Riviera	0,612	0,000	0		Carminè Federico
18	Cannobio	2,988	0,000	0		Albertella Giandomenico
19	Caprezzo	0,137	0,000	0		Barbini Alberto
20	Casale Corte Cerro	1,924	1,924	1	Pizzi Claudio	Ricchetti Grazia
21	Cavaglio Spocchia	0,256	0,000	0		Dellamora Giuseppe
22	Ceppo Morelli	0,447	0,000	0		Tabachi Livio
23	Cesara	0,392	0,000	0		Bonfanti Erika
24	Cossogno	0,578	0,000	0		Camossi Doriano
25	Craveggia	0,628	0,000	0		Giovanola Paolo
26	Crevoladossola	2,771	0,000	0		Ferroni Giorgio
27	Crodo	1,191	0,000	0		Savoia Ermanno
28	Cursolo Orasso	0,196	0,000	0		Bergamaschi Alberto
29	Domodossola	9,885	9,885	1	Folino Daniele	Pizzi Fortunato Lucie
30	Druogno	0,711	0,000	0		Zanoletti Marco
31	Falmenta	0,191	0,000	0		Milani Luigi
32	Formazza	1,102	0,000	0		Papa Bruna Piera
33	Germagno	0,118	0,000	0		Pizzi Sebastiano
34	Ghiffa	1,363	0,000	0		Lanino Matteo
35	Gignese	0,600	0,000	0		D'Onofrio Giuseppe
36	Gravellona Toce	4,209	4,209	1		Morandi Giovanni
37	Gurro	0,219	0,000	0		Costantini Luigi Valter
38	Intragna	0,123	0,000	0		Morandi Tiziano
39	Loreglia	0,200	0,000	0		Marchesa Grandi Paolo
40	Macugnaga	0,980	0,000	0		Corsi Stefano
41	Madonna del Sasso	0,312	0,312	1	Neve Marco	Barbetta Ezio
42	Malesco	1,065	0,000	0		Barbaza Enrico
43	Masera	0,944	0,944	1		Bianchi Norma Angela
44	Massiola	0,126	0,000	0		Vitali Angelo
45	Mergozzo	1,347	1,347	1		Tognetti Paolo
46	Miazzina	0,362	0,000	0		Viscardini Eugenio
47	Montecrestese	1,241	0,000	0		Miguidi Silvia
48	Montescheno	0,370	0,000	0		Ricchi Dario
49	Nonio	0,533	0,000	0		Piralli Pierugo
50	Oggebbio	0,602	0,000	0		Polli Gisella
51	Omegna	8,555	8,555	1	Corbetta Mattia	Marchioni Paolo
52	Ornavasso	1,979	1,979	1		Cigala Fulgosi Filippo
53	Pallanzeno	0,653	0,653	1		Bardone Gianpaolo
54	Piedimulera	0,878	0,878	1	Recchia Antonio	Lena Alessandro
55	Pieve Vergonte	1,680	0,000	0		Medali Maria Grazia
56	Premeno	0,445	0,000	0		Brusa Mauro
57	Premia	0,899	0,000	0		Braitto Fausto
58	Premosello Chiovena	1,306	1,306	1	Nicola Luciano	Monti Giuseppe
59	Quarna Sopra	0,217	0,000	0		Quaretta Carlo
60	Quarna Sotto	0,330	0,000	0		Gromme Paolo
61	Re	0,583	0,000	0		Pastore Oreste
62	San Bernardino Verbanò	0,907	0,000	0		Lietta Giovanni
63	Santa Maria Maggiore	1,024	0,000	0		Cottini Claudio
64	Stresa	2,775	2,775	1	Falciola Carlo	Bettini Giuseppe
65	Toceno	0,513	0,000	0		Ferraris Tiziano
66	Trarego Viggiona	0,333	0,000	0		Agostinelli Renato Fabrizio
67	Trasquera	0,375	0,000	0		Lincio Arturo
68	Trontano	1,288	0,000	0		Viscardi Renzo
69	Valstrona	0,998	0,000	0		Capotosti Luca
70	Vanzone con San Carlo	0,338	0,338	1	De Gaudenzi Sandra	Sonzogni Claudio
71	Varzo	1,746	0,000	0		Stefanetti Bruno
72	Verbania	16,338	16,338	1	Alba Giovanni	Marchionni Silvia
73	Vignone	0,671	0,000	0		Archetti Giacomo Maurizio
74	Villadossola	3,714	3,714	1	Squizzi Carlo Alberto	Barlucci Marzio
75	Villette	0,189	0,000	0		Adoma Pierangelo
76	Vogogna	1,030	0,000	0		Borghì Enrico
	TOTALE	100,00	59,579	18		

Assiste il Segretario Dott. Nicola Di Pietro il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero dei convenuti, il Presidente Giovanni Alba, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Adeguamento statuto della società Conservco spa al nuovo Testo Unico sulle Società Partecipate ex art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 aggiornato con D.Lgs 100/2017. Determinazioni.
Delibera AC n. 19 del 25.07.2017

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

PREMESSO

- che questo Consorzio di funzioni ex art. 31 del TUEL, del quale, in ottemperanza alla L.R. Piemonte n. 24/2002, fanno parte obbligatoriamente tutti i 76 Comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola, riveste la qualità di Autorità d'Ambito e di Bacino del territorio ottimale del Verbano Cusio Ossola per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 24/2002 prima richiamata e di Ente di Governo ai sensi dell'art.3 bis del D.L.n.138/2011 convertito con legge n.148/2011;
- che la società Conservco spa avente sede legale a Verbania, è una società totalmente pubblica in house providing, della quale sono soci tutti i 76 comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola oltre questo consorzio, che svolge, per conto degli stessi, i servizi pubblici a rete legati alla gestione integrale dei rifiuti dell'ambito territoriale omogeneo del VCO degli stessi, con affidamento diretto conferito da questo consorzio e regolato da apposito contratto di servizio;
- che, quale ente affidante questo ente esercita, attraverso l'Assemblea Consortile e il Comitato di Controllo e Coordinamento dalla stessa nominato il controllo analogo sulla società Conservco spa ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto societario operando tale controllo in nome e conto nonché nell'interesse dei comuni consorziati appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale del VCO;

VISTO il Testo Unico delle Società Partecipate, approvato con D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 aggiornato con il D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, il quale, tra l'altro, dispone quanto segue:

- all'art. 3 comma 2 che nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non possa essere affidata a collegio sindacale,
- all'art. 11 comma 9 che lo statuto delle società a controllo pubblico preveda:
 1. l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe a presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
 2. l'esclusione della carica di vice presidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
 3. il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
 4. il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- all'art. 26 comma 1 prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo adeguino i propri statuti alle disposizioni dello stesso entro il 31 luglio 2017;
- all'art. 16 comma 1 prevede che le società in house ricevano affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo ...;

VISTO l'art. 3 bis comma 1 bis del D.L. n. 138/2011 il quale dispone che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, di scelta delle forme di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, dell'affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;

VISTO l'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che è istituito presso l'ANAC elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

PRESO ATTO che le Linee Guida emanate per disciplinare il procedimento di iscrizione nell'elenco degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house prevedono propedeutica verifica dei requisiti con valutazione di quanto richiesto dall'art. 5 d.lgs 50/2016 e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs 175/2016 ovvero sussistenza in capo agli stessi di poteri di:

- *controllo*
- *ingerenza*
- *condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario;*

VISTO che l'Amministratore unico della società Conservco spa, con propria nota prot. n.7109 in data 21 novembre 2016, ha trasmesso proposta di testo aggiornato dello statuto societario che recepisce le modifiche ed integrazioni prescritte dal predetto Testo Unico delle Società Partecipate;

RICORDATO che tale proposta di modifica ed integrazione statutaria non venne iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea Consortile tenutasi in data 5 dicembre 2016 stante i dubbi sorti in merito alle proposte di modifica unilateralmente apportate all'art.14 dello statuto societario in materia di controllo analogo ad oggi attribuito all'Assemblea Consortile e al Comitato di Controllo e Coordinamento nominato dalla stessa, con proposta di attribuzione del controllo analogo all'Assemblea Societaria e al Comitato nominato dalla stessa sulla base della prescrizione prevista dall'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 175/2016 avente carattere generale, senza tenere in minima considerazione le disposizioni prima richiamate (all'art. 16 comma 1 D.Lgs. n. 175/2016, art. 3bis comma 1 bis del D.L. 138/2011 e art. 192 c.1 D.Lgs. 50/2016);

VISTO che all'attualità, in merito al vigente art. 14 del vigente statuto societario, non risultano emersi nuovi elementi che giustifichino le modifiche proposte dalla società, ovvero di affidare l'esercizio del controllo analogo alla medesima;

VISTO che il Comitato di Controllo e Coordinamento, con il verbale n.3 della seduta del 20 luglio 2017, ha condiviso i sopra esposti dubbi ed ha proposto a questa Assemblea Consortile di approvare le modifiche e le integrazioni dello statuto proposte dall'Amministratore Unico con nota prot. n°7109 del 21 novembre 2016, mantenendo tuttavia invariato il testo dell'art. 14 del vigente statuto fin tanto che non venga chiarito in modo definitivo la questione del controllo analogo sulla società in house;

RITENUTO di dovere condividere pienamente la proposta del Comitato di Controllo e Coordinamento prima richiamata;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del TUEL espressi dal Direttore dell'Ente;

VISTO il testo coordinato dello statuto societario proposto dall'A.U. della società con il mantenimento integrale del vigente articolo 14 relativo al controllo analogo;

VISTA la legge regionale n. 24 del 24 ottobre 2002 che detta le norme sulla gestione dei rifiuti sul territorio piemontese;

VISTO l'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 conv. con modificazioni con la legge n. 148/2011;

VISTO il vigente Statuto consortile;

VISTO l'art. 31 del T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 267/2000 che disciplina i Consorzi tra gli enti locali;

VISTO l'art. 124 comma 2 del predetto T.U. Enti Locali in ordine alla pubblicazione degli atti deliberativi;

VISTO l'art. 134 del predetto T.U. Enti Locali in ordine alla esecutività degli atti deliberativi;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto che dà il seguente risultato:

	NUMERO RAPPRESENTANTI PER SECONDA CONVOCAZIONE	NUMERO QUOTE PER SECONDA CONVOCAZIONE
PRESENTI	18 (almeno 10)	59,579 (almeno 33,3% quote Coub VCO)
ASTENUTI	0	0,000
VOTANTI	18	59,579
VOTI FAVOREVOLI	18	59,579 (almeno 50+1 quote presenti)
VOTI CONTRARI	0	0,000

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi in premessa esposti, il documento contenente il testo aggiornato dello statuto societario di Conservco spa con le proposte di modifica ed integrazioni formulate dall'Amministratore Unico della società Conser vco spa con nota prot. 7109 del 21.11.2016, in adeguamento a quanto prescritto dal Testo Unico delle Società Partecipate approvato con D.lgs. n. 175/2016 ed aggiornato con il D.lgs. n. 100/2017, con il mantenimento del testo statutario attualmente vigente relativo all'art.14, che si allega al presente atto sotto la lettera A);
- 2) Di riservarsi la facoltà di rivedere in una prossima seduta di Assemblea Consortile il vigente testo statutario dell'art. 14, soltanto a seguito di maggiori chiarimenti ed approfondimenti circa la titolarità del controllo analogo sulla società in house providing;
- 3) Di trasmettere copia del presente atto alla società ConSer VCO SpA per i susseguenti provvedimenti di competenza;
- 4) Di trasmettere inoltre copia della presente delibera a tutti i Comuni Consorziati per opportuna conoscenza e per eventuali provvedimenti di loro competenza;
- 5) Di disporre la pubblicazione all'albo pretorio online sul sito consortile www.consorziorifiutivco.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione — Sede — Oggetto — Durata

ART. 1 - Denominazione

É costituita una Società per Azioni con la denominazione "ConSer V.C.O. S.p.A.", in attuazione alla normativa nazionale e comunitaria in materia di "in house providing". La società è a intero capitale pubblico **su base** locale; sono soci della società tutti i comuni del Verbano Cusio Ossola che, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale piemontese 24 ottobre 2002 n. 24, sono costituiti nel Consorzio obbligatorio denominato Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola (siglabile "Coub VCO"), **nonché il Coub VCO. I soci esercitano su ConSer V.C.O. S.p.A. un controllo analogo congiunto.**

ART. 2 - Sede sociale

La Società ha sede nel comune di Verbania (VB).

L'organo amministrativo della società potrà, con osservanza delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle disposizioni del successivo art. 15 (quindici), trasferire l'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie e rappresentanze nel territorio degli Enti Locali Soci.

Il domicilio legale dei soci, per quanto riguarda i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 3 – Durata e recesso

La durata della Società è fissata sino al 31.12.2033 (trentuno dicembre duemilatrentatre). Al momento della scadenza del periodo di durata, l'assemblea dei soci potrà procedere ad una proroga della durata, deliberando con la procedura richiesta per le modifiche dell'atto costitutivo. **In deroga al regime civilistico non è consentito ai comuni soci esercitare il diritto di recesso¹ Il recesso dei soci è ammesso ai sensi dell'art. 2437 c.c., fermi restando i limiti legati alla natura del servizio affidato dai Comuni per il tramite del Coub VCO, della forma di gestione del servizio, nonché della disciplina speciale in tema di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.**

ART. 4 - Oggetto

La Società potrà erogare servizi **di interesse generale** a rilevanza economica in forza di affidamento diretto da parte del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola ("Coub VCO") costituito ai sensi della legge regionale n. 24/2002.

La Società ha per oggetto, quale missione di interesse per gli Enti locali e per le loro collettività, lo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183, lett. n), del D. Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni; e, in particolare, l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi pubblici relativi alla gestione dei rifiuti urbani previsti dall'art. 10 della legge regionale n. 24/2002, da erogarsi **esclusivamente** nei confronti degli Enti Locali soci, **nella misura di oltre l'80% del proprio fatturato. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a**

finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In particolare la società può svolgere le seguenti attività di gestione integrata del ciclo dei rifiuti:

- gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali attraverso la raccolta indifferenziata e differenziata, il recupero, il trattamento e lo smaltimento;
- gestione del ciclo integrato dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ospedalieri, dei rifiuti cimiteriali, dei rifiuti da imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali, attraverso la loro raccolta, trattamento, recupero e smaltimento;
- trasporto dei rifiuti derivanti dalla gestione dei cicli integrati e lo stoccaggio provvisorio;
- erogazione dei servizi di gestione di impianti tecnologici di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti, ivi comprese le discariche, di deposito temporaneo di rifiuti urbani e assimilati nonché il controllo, vigilanza e gestione degli impianti dopo la loro chiusura. Qualora, ai sensi della normativa, sia precluso alla società lo svolgimento congiunto di più attività di gestione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/2002, la società svolgerà tali attività secondo il seguente ordine di priorità:

1. attività di gestione integrata ~~dei conferimenti separati~~ della raccolta rifiuti, differenziati e indifferenziati, ~~della raccolta e~~ del trasporto dei rifiuti, della realizzazione e gestione delle strutture a servizio della raccolta differenziata dei rifiuti e di conferimento dei rifiuti agli impianti ~~tecnologici ed alle discariche~~ di recupero e/o smaltimento.
2. attività di realizzazione e gestione impianti tecnologici, di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, incluse le discariche.

È inoltre oggetto sociale l'erogazione di servizi pubblici accessori inerenti le attività di igiene urbana, esclusivamente nell'ambito dei servizi pubblici affidati, quali:

- spazzamento, meccanico e manuale, lavaggio delle strade e spazi pubblici, sanificazione ambientale tramite interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- messa in sicurezza, bonifica e ripristino di siti inquinanti e/o inquinati mediante tecniche fisiche, chimico-fisiche e biotecnologiche;
- servizi di stampa, bollettazione, postalizzazione, riscossione e rendicontazione delle entrate degli Enti Locali soci nell'ambito della gestione dei servizi pubblici affidati;
- attività, preventivamente autorizzate dal Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del V.C.O., di comunicazione, formazione, educazione, promozione e sensibilizzazione ambientale rivolte a istituzioni pubbliche e private, privati cittadini ed esercenti attività produttive.

La società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto secondo le norme ed i principi specificatamente applicabili all'"in house providing".

Sono inoltre applicabili alla società, automaticamente e di diritto, tutte le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia di "in house providing" e in materia di società totalmente pubbliche.

TITOLO II

Capitale sociale - Partecipazione totalitaria pubblica — Azioni — Obbligazioni — Finanziamenti

ART. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 2.307.042,00 (duemilionitrecentosettemilaquarantadue) suddiviso in 2.307.042 (duemilionitrecentosettemilaquarantadue) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte, con l'osservanza delle norme di legge e del presente statuto e con le modalità previste dalla delibera di aumento, anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti ai sensi dell'art. 2342 C.C.

In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute.

Ai soci in ritardo nei versamenti si applica un interesse annuo nella misura del tasso di interesse legale.

Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi e con le modalità di cui all'art. 2441 c.c. e deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'offerta.

ART. 6 - Partecipazione totalitaria pubblica e garanzia del servizio pubblico

Essendo la Società interamente a partecipazione pubblica ai sensi delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di "in house providing" le quote di partecipazione degli enti locali soci non potranno essere inferiori al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

È da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni e/o costituzione di diritti reali sulle stesse, idonei a far venir meno la totalità del capitale pubblico e/o la soggezione della società al controllo su di essa esercitato da parte degli enti **locali** soci.

È fatto, quindi, divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al presente articolo.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì alle analoghe **casistiche vicende** riguardanti i diritti di opzione².

ART. 7 - Azioni

Il possesso di azioni, ognuna delle quali è indivisibile e nominativa, determina la qualità di socio e pertanto assoluta adesione ed accettazione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi societari.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari: la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

L'azione ordinaria attribuisce un solo voto in assemblea. Ogni socio intestatario dispone di un numero di voti pari alle azioni possedute.

ART. 8 - Trasferibilità delle azioni e diritto di prelazione

Al fine del rispetto di quanto stabilito nel precedente art. 7 (sette), le azioni sono trasferibili unicamente in favore degli Enti Locali soci, **tenuto comunque conto della natura del servizio affidato dai Comuni per il tramite del Coub VCO, della forma di gestione deliberata da quest'ultimo, nonché della disciplina speciale in tema di**

organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata RR o a mezzo di posta elettronica certificata, da inviare al Presidente del Consiglio di amministrazione/Amministratore Unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome dell'Ente Locale o degli Enti Locali disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione/Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare a mezzo di lettera raccomandata RR o mezzo di posta elettronica certificata, indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione/Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di amministrazione/Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata RR o a mezzo di posta elettronica certificata, delle proposte di acquisto pervenute.

Qualora entro il predetto termine di 30 (giorni) nessuna comunicazione pervenga al Presidente del Consiglio d'Amministrazione/Amministratore Unico, il diritto di prelazione si intende non esercitato e il socio potrà trasferire le azioni al soggetto indicato nella comunicazione.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione ~~alla rispettiva partecipazione al capitale della società~~ alle rispettive azioni possedute.

La circolazione delle partecipazioni azionarie può avvenire, con effetto nei confronti della società, solo se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e ha effetto, nei confronti della società medesima, nel momento dell'iscrizione nel libro soci, a norma dell'art. 2355, comma 1, del codice civile.

ART. 9 - Forme di finanziamento e di supporto alla gestione - Obbligazioni

Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la società trae mezzi per il conseguimento dei propri fini dai ricavi di gestione dei servizi e dall'autofinanziamento che ne deriva, dai contributi in conto esercizio, in conto capitale ~~e in conto impianto~~ da parte degli enti pubblici e soggetti privati, da finanziamenti a breve, medio e lungo termine, erogati da istituzioni finanziarie, da qualsiasi altro flusso di risorse compatibile con i fini sociali e il presente statuto.

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi; la società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

La società può emettere obbligazioni ordinarie, al portatore o nominative, nell'osservanza delle disposizioni di legge, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, nella quale vengono fissate le modalità di collocamento e di estinzione.

La società può altresì acquisire dal singolo Ente Locale contributi finalizzati al

raggiungimento dello specifico obiettivo, qualora previsto espressamente nel contratto di servizio e nei limiti della stessa previsione, in conformità della normativa anche comunitaria vigente.

I finanziamenti potranno essere non proporzionali alle quote di partecipazione possedute dagli Enti Locali Soci.

TITOLO III **Assemblea degli Enti Locali Soci**

ART. 10 – Assemblea. Composizione e competenze

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. L'assemblea degli Enti Locali Soci delibera sulle materie indicate agli articoli 2364 e 2365 del C.C., sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, anche speciale, nonché sui casi previsti dal presente statuto, con particolare riguardo agli aspetti relativi agli obiettivi strategici e alle decisioni significative della Società ConSer V.C.O. S.p.A..

L'assemblea delibera altresì sugli atti di indirizzo previsti dall'art. 19 comma 5 del D. Lgs. 175/2016 con i quali le amministrazioni socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

L'assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione/Amministratore Unico, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di uno degli Enti Locali Soci.

All'assemblea dei soci ordinaria e straordinaria spettano tutti i compiti fissati dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge in materia di società per azioni.

ART. 11 - Convocazione

Ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 2366 C.C., in occasione di ogni convocazione il Presidente del consiglio di amministrazione/Amministratore Unico, provvede ad inviare ai soci, almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso - con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento entro il predetto termine - contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima ed eventualmente in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dell'assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso di convocazione tramite posta elettronica certificata, l'avviso va spedito all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato dall' dell'Ente Locale Socio e risultante dal libro soci.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa in ogni caso validamente costituita, quando sia presente l'intero capitale sociale e la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione in ogni tempo dall'organo

amministrativo qualora lo stesso lo ritenga necessario, o dal collegio sindacale, ovvero quando ne sia fatta richiesta, ai sensi dell'art. 2367 C.C., se ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

È convocata, inoltre, ogni qual volta ne faccia formale richiesta il Presidente dell'Assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del V.C.O. od il Presidente del comitato di controllo e coordinamento, istituiti per l'esercizio del controllo analogo di cui al successivo titolo.

Su richiesta del singolo Ente Locale Socio, indipendentemente dalla partecipazione da esso posseduta, gli amministratori devono l'organo amministrativo deve convocare entro quindici giorni l'assemblea, qualora il medesimo ritenga che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo adeguatamente il servizio pubblico locale sul proprio territorio. ~~Con riferimento alle modalità di svolgimento dei servizi di igiene urbana nel territorio del singolo ente locale, in caso di mancato accordo, il medesimo ha facoltà di disporre autonomamente purché nel rispetto delle linee di programmazione consortile.~~

ART. 12 - Funzionamento

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione/Amministratore Unico. Nel caso in cui l'organo amministrativo sia costituito dal Consiglio di Amministrazione, e in caso di sua assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente ed in mancanza di quest'ultimo, ed in assenza di entrambi, da persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza dei presenti a norma dell'art. 2371 c.c.

Il Presidente nomina un segretario, che può essere scelto anche tra i non soci, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

Spetta al Presidente verificare la regolarità della costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, verificare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea, regolarne l'andamento dei lavori e accertare i risultati delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

Per l'intervento, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge, fatto salvo quanto disposto nel presente statuto sociale.

Possono intervenire in assemblea gli Enti Locali Soci con diritto di voto, ogni socio ha diritto di esprimere un voto per ogni azione posseduta e può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del C.C.

ART. 13 - Quorum

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero totale dei soci con arrotondamento all'unità superiore, e almeno la metà del capitale sociale; delibera a maggioranza assoluta delle partecipazioni rappresentate in assemblea.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quarto del numero totale dei soci arrotondato all'unità superiore e delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione a maggioranza assoluta delle partecipazioni rappresentate in assemblea, tranne che oggetto della delibera sia l'approvazione del bilancio o la nomina o la revoca di cariche sociali, nel qual caso l'assemblea delibera qualunque sia il numero di soci

presente e la parte di capitale rappresentata, a norma dell'art. 2369, commi 3 e 4, cc.

L'assemblea straordinaria delibera in prima ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero totale dei soci arrotondato all'unità superiore, e col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, ed almeno il sessanta per cento del capitale sociale. Gli Enti Locali Soci intervenuti, che rappresentino almeno un terzo del capitale rappresentato in assemblea, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Questo diritto, a norma dell'art. 2374 cc, non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Il voto deve essere palese.

TITOLO IV Controllo Analogo

ART. 14 - Assoggettamento della società al controllo degli Enti Locali Soci

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di "in house providing", gli Enti Locali Soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello dagli stessi esercitato sui rispettivi servizi.

Il controllo analogo nei confronti della società da parte degli enti locali soci è svolto, in nome e per conto degli stessi, dall'Assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola quale soggetto affidante il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani costituito, ai sensi della legge regionale n. 24/2002 tra gli stessi Enti locali di cui all'articolo 1, e del Comitato di controllo e coordinamento eletto dall'assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola, secondo le competenze di seguito definite.

Il controllo analogo dell'Assemblea Consortile e del Comitato di controllo e coordinamento di cui sopra opererà fino a quando il Consorzio obbligatorio non verrà soppresso per disposizione di legge nazionale e/o regionale. Dopo tale data, le funzioni di controllo analogo svolte dall'Assemblea del Consorzio e dal comitato di controllo e coordinamento saranno svolte di diritto dall'assemblea ordinaria dei soci della società e dal comitato di controllo e coordinamento nominato dall'assemblea dei soci della società.

L'assemblea Consortile ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

1. *Approvazione del business plan, del budget, dei piani industriali, dei piani di investimento, annuali e pluriennali, nonché di ogni altro documento programmatico e delle loro modifiche ivi compresi i bilancio di ogni esercizio;*
2. *Approvazione dello schema tipo dei contratti di gestione e/o servizio, delle loro modifiche e/o rinnovi;*
3. *Approvazione dell'indirizzo strategico e delle operazioni che abbiano un impatto sull'attività tipica della società di gestione dei rifiuti e dei contratti principali; in tal senso all'assemblea è demandato il potere di vincolare il consiglio d'amministrazione/Amministratore Unico in relazione al contenuto dei contratti di servizio, nonché alle relative modifiche, nonché alla risoluzione e al recesso dai medesimi;*
4. *Acquisto e/o vendita di immobili;*
5. *Adozione di codici di comportamento degli amministratori e dei sindaci della società,*
6. *Emissione di obbligazioni;*

Né il piano industriale, né gli altri documenti programmatici, di cui al superiore elenco, possono essere approvati o attuati dagli organi amministrativi della società prima che

siano stati esaminati ed approvati dall'assemblea **consortile**.

Gli atti d'amministrazione posti in essere in deroga o in contrasto con i documenti approvati dall'assemblea **consortile** nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, costituiscono ragione di revoca per giusta causa dell'amministratore che li ha posti in essere.

L'assemblea Consortile approva gli atti di cui sopra sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tanti rappresentanti dei Comuni che rappresentino un quarto di tutti i comuni consorziati (20) e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Il Comitato di controllo e coordinamento è eletto dall'assemblea **del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola** in seduta pubblica ed a voto **palese**, ed è composto da n. 13 componenti, di cui n. 1 di diritto e n. 12 elettivi, così distinti:

Componenti di diritto:

Presidente del Consiglio di Amministrazione del COUB VCO con funzioni di presidente/coordinatore dello stesso comitato.

Componenti elettivi:

Per gli Enti Locali soci facenti parte della zona del Verbano comprendente i comuni di: Verbania, Arizzano, Aurano, Baveno, Bee, Belgirate, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gignese, Gurro, Intragna, Miazzina, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Vignone.

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 15.000 abitanti;

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 3.000 abitanti fino ai 14.999 abitanti;

n. 2 rappresentanti per i comuni fino a 2.999 abitanti.

Per gli Enti Locali soci facenti parte della zona Cusio comprendenti i comuni **di**: Omegna, Arola, Brovello Carpugnino, Casale Corte Cerro, Cesara, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Valstrona.

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 15.000 abitanti;

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 3.000 abitanti fino al 14.999 abitanti;

n. 1 rappresentante per i comuni fino a 2.999 abitanti.

Per gli Enti Locali soci facenti parte della zona Ossola comprendenti i comuni **di**: Domodossola, Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, **Borgomezzavalle**, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia, Premosello Chiovenda, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Villadossola, Villette, Vogogna.

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 15.000 abitanti;

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 3.000 abitanti fino al 14.999 abitanti;

n. 3 rappresentanti per i comuni fino a 2.999 abitanti.

Ai fini della determinazione degli abitanti di ciascun Comune il riferimento si intende all'ultimo censimento ufficiale della popolazione italiana Istat.

Il comitato di controllo e coordinamento resta in carica per la durata di 2 anni ed i rappresentanti dei Comuni possono essere rieletti.

I rappresentanti non hanno diritto ad alcun compenso, tranne il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni del comitato di controllo e coordinamento.

Ogni rappresentante di cui ai presente articolo, decade automaticamente alla scadenza

del mandato elettorale del comune di cui è rappresentante, subentrando automaticamente il Sindaco eletto o suo delegato, fino alla scadenza del comitato di controllo e coordinamento.

Per l'esercizio del controllo il Comitato di controllo e coordinamento si avvale della struttura amministrativa e tecnica del Consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano Cusio Ossola.

Il Comitato di controllo e coordinamento si riunisce presso la sede del Consorzio obbligatorio Unico di bacino del V.C.O. o presso la sede legale della società ConSer V.C.O. S.p.A. o in altra sede dallo stesso individuata.

Le riunioni del Comitato di controllo e coordinamento sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti **che compongono l'organismo**; ogni rappresentante dispone di un voto valido.

Non è prevista la delega tra i rappresentanti eletti in seno al Comitato di controllo e coordinamento.

Di ciascuna seduta è redatto verbale a cura della struttura amministrativa e tecnica **del Consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano Cusio Ossola e** sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Il comitato di controllo e coordinamento trasmette gli atti **all'organo amministrativo** di ConSer V.C.O. S.p.A. il quale è tenuto ad osservarli.

La prima elezione del comitato di controllo e coordinamento è effettuata dall'Assemblea **Consortile** immediatamente dopo la costituzione della società.

Il Comitato di controllo e coordinamento ha competenza consultiva e di indirizzo ed esprime pareri obbligatori in merito a:

1. **Piano Tecnico Finanziario contenente la** *Definizione dei budget, dei piani industriali, dei piani di investimento, annuali e pluriennali, nonché di ogni altro documento programmatico e delle loro modifiche;*
2. *Contratti di gestione e/o servizio, delle loro modifiche e/o rinnovi, con gli Enti Locali Soci;*
3. *Proposte di acquisto, vendita o locazione di immobili di proprietà;*
4. *Proposte di adozione di codici di comportamento degli amministratori e dei sindaci della società;*
5. *Proposte di modifica dello statuto della società;*
6. *Proposta di emissione di obbligazioni.*

Il comitato di controllo e coordinamento esprime parere obbligatorio, a pena di nullità, sui seguenti atti:

1. *Assunzione di mutui, concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia;*
2. *Predisposizione della dotazione organica e sue variazioni;*
3. *Atti di regolamentazione;*
4. *Spostamento della sede sociale, istituzione e/o soppressione di sedi secondarie, succursali, dipendenze, agenzie e rappresentanze nel territorio degli Enti Locali Soci.*

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo analogo, **l'organo amministrativo** di ConSerVCO S.p.A deve trasmettere, nel rispetto delle competenze, al Presidente dell'Assemblea **consortile** e/o al Presidente del Comitato di controllo e coordinamento uno schema di deliberazione o dell'atto che si intende assumere.

Qualora **l'organo amministrativo** della società ConSer VCO **Spa** non condivida il parere obbligatorio emesso **dall'Assemblea consortile e/o** dal Comitato di controllo e coordinamento la questione, oggetto di parere, si intende rimessa all'esame

dell'Assemblea degli enti locali soci.

L'Assemblea consortile o il Comitato di controllo e coordinamento sono convocato per l'esame dei rispettivi atti di competenza entro sette giorni dal ricevimento delle richieste di espressione e, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, formula parere obbligatorio in forma scritta.

Nel caso di prescrizioni e/o specifiche condizioni allegate al parere, le medesime sono integralmente recepite nell'atto dell'organo amministrativo della società.

L'organo amministrativo della società qualora lo ritenga, può formulare richiesta motivata all'assemblea consortile od al Comitato di controllo e coordinamento di riesame e/o riformulazione del parere obbligatorio. In ogni caso, in assenza di diversa determinazione entro il termine di trenta giorni, il medesimo si intende confermato.

L'organo amministrativo della società deve trasmettere al Presidente del Comitato di controllo e coordinamento copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea degli Enti locali soci e del Consiglio d'Amministrazione/Amministratore unico, ove costituito, unitamente agli ordini del giorno nonché copia degli atti deliberativi e dei verbali di seduta entro dieci giorni dall'adozione degli stessi.

Il Presidente del Comitato di controllo e coordinamento può convocare in qualsiasi momento l'organo amministrativo della società per audizione del medesimo sulle materie oggetto di controllo analogo.

Ciascun Ente locale socio ed il Comitato di controllo e coordinamento hanno diritto di accesso a tutti gli atti della società a semplice richiesta scritta.

TITOLO V Amministrazione della società

ART. 15 - Nomina amministratori - Durata in carica - Incompatibilità

La società è amministrata, a scelta dell'Assemblea dei soci, ~~o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, o~~ da un amministratore unico, che assume tutti i poteri e le funzioni spettanti al consiglio di amministrazione, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in caso di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenuto conto anche delle esigenze di contenimento dei costi. Gli amministratori possono essere anche non soci.

All'amministratore unico si applicano tutte le norme previste nel presente statuto per il consiglio di amministrazione.

Qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011 n. 120.

~~I componenti del consiglio di~~ L'organo di amministrazione ~~durante~~ dura in carica tre esercizi e ~~scadono~~ scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i medesimi sono rieleggibili.

La cessazione ~~del consiglio d'amministrazione~~ dell'organo d'amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Trova applicazione il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, in tema di proroga dell'organo amministrativo. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifiche competenze tecniche o amministrative, per studi compiuti o per funzioni svolte

presso enti e aziende pubbliche o private in settori rientranti nell'oggetto di attività della società.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria, che nomina, in caso di organo collegiale, anche il Presidente ed il Vice Presidente. Quest'ultima carica viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento e senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Nella scelta degli amministratori si tiene conto del principio di equilibrio del genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano meno uno o più amministratori in carica, l'assemblea ordinaria provvede, senza indugio e non oltre 30 (trenta) giorni, alla sostituzione; la durata in carica del nuovo amministratore è pari al residuo periodo di carica di quello cessato.

Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare, anticipatamente e contemporaneamente, la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio. L'assemblea, convocata d'urgenza a norma dell'art. 2386 c.c. dagli amministratori rimasti in carica, o in mancanza dal collegio sindacale, provvede alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione.

Gli amministratori sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo Ente Locale Socio, su ciascun servizio da esso affidato alla società.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa per la revoca dell'amministratore la violazione degli obblighi relativi al controllo analogo di cui agli artt., 11 14 e 15 del presente statuto.

Non possono ricoprire cariche di amministratore, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza o non sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti, oltre che dall'art. 2382 C.C., da:

- dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016
- dall'art. 11, del D. Lgs. n. 175/2016;
- art. 8 del D.P.R. 168/2010;
- artt. 25, comma 4, e 26 della L. 23 marzo 1993 n. 81 e dall'art. 15 della L. 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della L. 18 gennaio 1992 n. 16;
- dalle disposizioni del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, in tema di inconfiribilità e incompatibilità;
- art. 5 comma 9 del D. Lgs. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135.

Non possono altresì ricoprire la carica di organo amministrativo coloro che:

- sono dipendenti delle amministrazioni pubbliche socie di ConSer V.C.O. S.p.A. o che sono controllanti o vigilanti nei riguardi della stessa Società;
- abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;
- avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in

perdita tre esercizi consecutivi;

- siano in lite con la società e con gli enti locali soci o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione si intende resa al Vicepresidente.

ART. 16 - Compensi amministratori

Agli amministratori può essere corrisposto, per le mansioni e le funzioni svolte ~~oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio del mandato~~ un compenso onnicomprensivo, nella misura e nelle forme da deliberarsi da parte dell'assemblea, tenuto conto della legislazione speciale in materia.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti dell'organo amministrativo.

ART. 17 – Poteri e Compiti

~~Il consiglio~~ L'organo di amministrazione, fermo l'obbligo di rispettare quanto previsto dal presente statuto in tema di controllo da parte degli Enti Locali Soci, analogo a quello esercitato sui propri servizi, è investito dei ~~più ampi~~ poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Gli sono quindi riconosciute tutte le facoltà necessarie al raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto tassativamente riservate all'assemblea dei soci.

È altresì rimessa all'organo amministrativo la designazione del responsabile della prevenzione della corruzione, nel rispetto della disciplina di settore.

Spetta all'organo amministrativo la predisposizione della relazione sul governo societario, da effettuare annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

~~Il consiglio può inoltre conferire speciali incarichi al Presidente o ai consiglieri, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C., e della normativa vigente in materia.~~

~~L'organo amministrativo può altresì nominare, anche fra persone estranee al Consiglio procuratori "ad negotia" e mandatari per singoli atti o categorie di atti, la cui durata dell'incarico non può, in ogni caso, eccedere quella del mandato del Consiglio stesso, stabilendone il compenso.~~

~~In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le veci il Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, ne assume le veci il consigliere più anziano.~~

In caso di organo collegiale, quest'ultimo conferisce deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci.

La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In caso di assenza del Vice Presidente ne assume le veci il consigliere più anziano.

ART. 18 - Funzionamento

Fermo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 2381 C. C., ~~il consiglio di amministrazione~~ ~~l'organo di amministrazione se collegiale~~ si riunisce, nella sede sociale, o altrove, purché nel territorio degli Enti Locali Soci, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o ne riceva domanda scritta da due consiglieri o sindaci, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente convoca, inoltre, il consiglio su richiesta del comitato di controllo e coordinamento di cui ai precedenti artt. 11 e ~~14~~ ~~15~~.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso di convocazione da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, la convocazione dovrà essere effettuata almeno un giorno prima dell'adunanza secondo le modalità sopra individuate.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora della convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'organo stesso nonché i sindaci effettivi.

Le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione sono svolte con preferenza da un dipendente della società, nominato dal consiglio d'amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Delle riunioni del consiglio di amministrazione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

~~Qualora l'organo amministrativo fosse costituito in forma monocratica da un Amministratore Unico, le determinazioni dello stesso saranno annotate sul "Registro dei Provvedimenti assunti dall'Amministratore Unico".~~

ART. 19 - Rappresentanza legale

La rappresentanza della società di fronte a terzi, in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del consiglio d'amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice Presidente, ~~ove previsto nei limiti prescritti dal D. Lgs. n. 175/2016 ovvero ai singoli consiglieri o procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti~~ ovvero all'Amministratore Unico.

ART. 20 - Direttore Generale

Il direttore generale, ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni dell'~~organo amministrativo~~ ~~consiglio~~ ~~d'amministrazione~~ sotto la sorveglianza del Presidente/Amministratore Unico.

Il direttore generale è chiamato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio d'amministrazione. La nomina del direttore generale, nelle forme di legge, spetta ~~all'organo amministrativo~~ ~~consiglio d'amministrazione~~ che ne determina, con proprio atto, i poteri, le attribuzioni, il contratto di lavoro ed il compenso.

TITOLO VI Collegio sindacale

ART. 21 - Composizione e nomina

Il collegio sindacale, nominato dall'assemblea ordinaria, si compone di tre sindaci effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente, e di due supplenti. ~~Tutti i sindaci devono essere revisori legali, iscritti nell'apposito registro, ed in possesso dei requisiti di~~

legge. I sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; le cause di ineleggibilità e/o decadenza sono quelle previste dall'art. 2399 C.C.

Inoltre, non sono eleggibili coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti:

- dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016
- dall'art. 11, del D. Lgs. n. 175/2016;
- dalle disposizioni del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, in tema di inconfiribilità e incompatibilità;
- art. 5 comma 9 del D. Lgs. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135;

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano meno uno o più sindaci effettivi, subentrerà il primo dei sindaci supplenti.

L'assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, C.C. procede alla nomina o alla sostituzione ~~curando in quanto possibile l'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze~~, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011 n. 120. Il nuovo sindaco così nominato resta in carica fino alla prevista scadenza del collegio sindacale.

L'emolumento annuale è determinato, ai sensi di legge, dall'assemblea all'atto di nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio ~~e non può eccedere i limiti fissati dalla normativa vigente. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti dell'organo di controllo.~~

Le funzioni, i doveri e le responsabilità del collegio sono quelli stabiliti negli artt. 2397 e seguenti C.C., come specificati nei principi di comportamento statuiti dagli ordini professionali.

I sindaci assistono alle assemblee ed ai consigli di amministrazione.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre, ed il verbale delle riunioni, sottoscritto dagli intervenuti, deve essere trascritto nell'apposito libro; al sindaco dissenziente spetta il diritto di iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso; il sindaco che senza giustificato motivo non partecipi a due riunioni del collegio in un esercizio, decade d'ufficio.

Il collegio sindacale è tenuto a trasmettere al comitato di controllo e coordinamento gli atti di propria competenza.

ART. 22 - Revisione legale e controllo contabile

~~Il collegio sindacale esercita la revisione legale ed il controllo contabile.~~

~~L'assemblea determina il corrispettivo spettante al collegio sindacale per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i limiti fissati dalla legge.~~

La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale ma deve essere effettuata da un revisore legale dei conti esterno o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, nominato dall'assemblea ordinaria la quale ne determina il compenso per l'intera durata dell'ufficio. Si applica al riguardo il Codice Civile e la disciplina speciale prevista dalla Legge.

TITOLO VIII Esercizi sociali — Bilancio — Utili - Perdite

ART. 23 - Esercizi e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio ~~il Consiglio di amministrazione~~ l'organo amministrativo provvede nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

ART. 24 - Utili e dividendi

1 L'utile ~~di esercizio netto di bilancio~~ è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva si è ridotta sotto il detto limite, fino alla sua reintegrazione alla detta misura minima;
- il rimanente a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del dividendo ai soci, in proporzione alle rispettive azioni, salva un'eventuale deliberazione di destinare gli utili, in tutto o in parte, al fondo di riserva straordinario, in supero volontario dei minimi di legge, o ad altri fondi di accantonamento speciale, o per il rinvio a nuovo.

2 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.

ART. 25 - Perdite

Nel caso in cui un esercizio chiuda in perdita l'assemblea ordinaria, in sede di approvazione del bilancio, ne delibera le modalità di copertura nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO IX Disposizioni finali

ART. 26 - Scioglimento e liquidazione della società

In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

ART. 27 - Foro competente

Per qualsiasi controversia giudiziaria il foro esclusivamente competente è quello del luogo in cui è posta la sede legale.

ART. 28 - Qualificazione della società.

Ai fini e per gli effetti dell'ad. 2325-bis del codice civile, si precisa che la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, e di conseguenza non sarà quotata nei mercati regolamentati.

Qualora la società perdesse tali caratteristiche, anche in conseguenza di comportamenti non imputabili agli organi sociali, ~~gli amministratori dovranno~~ l'organo amministrativo dovrà convocare senza indugio l'assemblea straordinaria dei soci per la modificazione delle clausole del presente statuto incompatibili con le nuove caratteristiche assunte. In tale ipotesi, l'assemblea dovrà essere convocata, oltre che con le modalità previste dal presente statuto, anche mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 2366, comma 2, del codice civile. Si applicheranno a tale assemblea le disposizioni previste dagli articoli 2368 e seguenti, ed in genere le disposizioni di legge relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

ART. 29— Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel C.C., e nonché nelle leggi speciali in materia di società a partecipazione pubblica *in house*, tenuto conto della natura di ConSer V.C.O. S.p.A..

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il Direttore
F.to Dott. Roberto Righetti

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il Direttore
F.to Dott. Roberto Righetti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Giovanni Alba

Il Segretario
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio on line inserito nel sito consortile www.consorziorefutivco.it il giorno 29/08/2017 per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla residenza consortile, addì 29/08/2017

Il Segretario
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/07/2017

- Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (esecutività dopo 10 giorni dalla pubblicazione);
 Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (immediata esecutività);

Dalla residenza consortile, addì 29/08/2017

Il Segretario
F.to Dott. Nicola Di Pietro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza consortile, addì 29/08/2017



Il Segretario
Dott. Nicola Di Pietro